

IL BILANCIO DELLE BANCHE ISLAMICHE: LA CONTABILIZZAZIONE DEI CONTRATTI TIPICI

di *Paolo Pietro Biancone*

I. BANCHE ISLAMICHE: INTRODUZIONE

Il sistema bancario islamico, iniziato come «theological dream» sogno teologico, è divenuto oggi una realtà operativa e accettata in tutto il mondo (Haron, Azmi, 2009). La finanza islamica¹ e la connessa attività svolta dalle banche si è trasformata da «settore embrionale» negli anni settanta a uno dei più efficaci ed efficienti modelli alternativi di intermediazione finanziaria: con una presenza attuale in 75 paesi e un totale di attività finanziarie gestite, stimato superiore a mille miliardi di dollari americani, che secondo l'agenzia Moody potrebbe raggiungere nel 2015, i duemila ottocento miliardi (Guéranger, 2009). Di fatto, l'attuale crisi nei mercati finanziari globali ha infatti richiamato l'attenzione su sistemi alternativi di intermediazione finanziaria, tra i quali per esempio, proprio la Banca Islamica che si trova in una fase di espansione, con tassi medi di crescita annuale che si attestano attorno al 15% (Haron, Nursofiza Wan Azmi, 2009).

La recente crisi finanziaria ha peraltro colpito anche le Banche Islamiche, ma in maniera meno forte rispetto alle tradizionali istituzioni finanziarie costringendo gli istituti di credito islamici ad apportare modifiche alla propria attività economico-finanziaria per far fronte alla situazione che si è venuta a creare. Sono però risultati molto importanti gli effetti costruttivi che hanno indotto i professionisti dell'Islamic Banking a riflettere sulle strategie alla base della propria attività e sui modelli operativi. Proprio per questo motivo, la finanza islamica ha il potenziale per continuare la sua crescita, offrendo una vasta gamma di prodotti sia nei mercati islamici consolidati che in quelli emergenti (KPMG, 2010).

¹ Islam è una religione monoteista nata nel VII secolo le cui regole influenzano i comportamenti religiosi, sociali ed economici di oltre un miliardo di fedeli.

Con ogni probabilità saranno gli stati membri del Gulf Cooperation Council (GCC), in particolar modo l'Arabia Saudita, e l'Asia, in specifico la Malesia, che si prevede domineranno i mercati finanziari islamici nel breve-medio termine. L'Asia continuerà a essere il motore della crescita e la finanza islamica avrà un ruolo cruciale in tale crescita mentre nel lungo periodo la Turchia e parti della Cina sembrano offrire i migliori potenziali di crescita, sempre che esse riescano a sviluppare una struttura istituzionale e legale ben definita.

Secondo una ricerca del 2006 (Imam, Kpodar, 2006), il 70% delle banche Islamiche registrate nel Bankscope si trova nel Medio-Oriente, il 14% nel Sud-Est Asiatico e il 15% nell'Africa Sub-Sahariana.

La fondazione di Banche Islamiche basate sulla *Sharia*, che proibisce la corresponsione di interesse², è un fenomeno relativamente recente, se paragonato alle banche tradizionali: nel 1963 in Egitto venne aperta la «Mit Ghamr Savings Bank». Tale evento segnò l'inizio della storia della Banca Islamica. Ma ciò non vuol dire che le attività bancarie non fossero presenti nella storia Islamica. Prima della nascita dell'Islam, La Mecca era un importante centro di commercio: qui le attività di deposito e di prestito si svilupparono rapidamente e le transazioni che implicavano scambio di denaro divennero una delle attività principali. Anche dopo il radicamento dell'Islam nelle città di La Mecca e Medina, tali attività continuarono a prosperare.

I.I. REGOLE E PRINCIPI DEL DIRITTO ISLAMICO NELL'ATTIVITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA


Per comprendere appieno le particolarità tecniche della finanza islamica è necessario fare riferimento alle regole e ai principi del diritto islamico. In effetti nel mondo mussulmano un ruolo importante per orientare ai principi morali del diritto e dell'economia è svolto dalla religione. L'Islam affronta le questioni economiche fornendo un insegnamento per incrementare il benessere dell'uomo, ovvero quello di migliorare le condizioni di vita della persona attraverso guadagni ottenuti in maniera lecita (Kettel, 2010).

La *Sharia* («via maestra per giungere alla salvezza»), la cui fonte principale è il Corano, è la Legge Islamica, base incontestabile del diritto. Essa stabilisce

² Come noto, alle origini, anche l'attività bancaria del modello europeo prevedeva il divieto di interessi, ma l'evoluzione è poi stata differente. L'usura infatti era proibita anche nel Cristianesimo, ma questa regola si è poi affievolita col passare del tempo per piegarsi ai bisogni del commercio (formalmente la condanna all'usura decadde per i cattolici solamente nel 1917 con l'emanazione del Codex Iuris Canonici, sotto il Papa Benedetto XV, ma l'ultima condanna ufficiale avvenne tramite enciclica papale nel 1745 con Papa Benedetto XIV).

le regole e i principi che ogni individuo musulmano deve seguire in ogni settore (religioso, socio-economico, politico e culturale) indicando la «strada da seguire» e regolando non solo il rapporto tra l'uomo e la divinità ma anche il rapporto tra gli uomini. Esistono altre tre fonti importanti sulle quali si basa la *Sharia*: l'*Hadith*, che si riferisce a informazioni e storie sui comportamenti del Profeta; l'*Ijma* che riguarda il consenso da parte di giuristi islamici su particolari leggi; la *Qiyas*, che significa letteralmente «paragonato a» e che sta a indicare il processo di ragionamento per analogia dei comportamenti del Profeta con le difficili e dubbiose questioni della dottrina. Tutta l'attività economica dell'Islam è assoggettata inoltre alla questione di *Halal* e di *Haram*, cioè del lecito e dell'illecito, dipendendo quindi dai valori morali e sociali che l'individuo deve rispettare nelle sue differenti attività (Figura 1). Di conseguenza l'ideologia musulmana favorisce l'attività economica poiché attraverso il lavoro, l'uomo può raggiungere l'obiettivo ultimo: il benessere e la ricchezza con il rispetto della *Sharia* (Comar, Obeid, 1995).

Figura 1 - ISLAM, LA SHARIA E IL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO



Fonte: Adattato da Kettell (2010)

Le banche islamiche, seguono quindi i principi della *Sharia* fornendo servizi e prodotti finanziari conformi alle regole religiose islamiche che proibiscono in particolare l'applicazione di interesse sui prestiti e prescrivono di operare in base al principio di partecipazione al rischio delle operazioni finanziarie. Le istituzioni finanziarie basano infatti quasi tutte le proprie operazioni sul cosiddetto principio del «*Profit-and-Loss Sharing*» (PLS) (Kettell, 2010): una banca islamica non fa corrispondere interessi, ma partecipa ai proventi deri-

vanti dall'impiego dei propri fondi. Inoltre i depositanti partecipano ai profitti della banca secondo parametri determinati in anticipo. Si crea quindi una sorta di società tra la Banca Islamica e i suoi depositanti, da un lato, e tra la banca e i clienti che richiedono risorse per i propri investimenti, dall'altro: la banca gestisce le risorse dei propri depositanti in maniera produttiva. Questo rappresenta una profonda differenza con le banche convenzionali, le quali prendono a prestito i fondi, pagando un interesse e danno in prestito gli stessi, facendo pagare un interesse.

Sette sono i principi fondamentali che guidano le attività della Banca Islamica:

1. **Proibizione della *riba***³, cioè il predeterminato pagamento superiore all'ammontare reale del capitale in prestito. *Riba* viene definita come «*an addition, however slight, over and above the principal*» (Kettell, 2010) e si applica a tutte le forme di interesse. Sono perciò proibiti tutti i tipi di prestiti in cui il debitore, oltre a ripagare il debito, debba anche corrispondere interessi all'istituto finanziario e perciò debba restituire più soldi di quanti ottenuti in prestito. Questo limite ha l'obiettivo di prevenire ogni tipo di sfruttamento e di favorire l'equità e la giustizia sociale: per l'Islam infatti l'interesse è considerato come un profitto ingiusto che non è frutto del lavoro. La *Riba* è proibita principalmente per le seguenti considerazioni: è considerata ingiusta; corrompe la società; implica l'appropriazione indebita della proprietà altrui; porta a una crescita economica negativa; avvilisce e sminuisce la natura umana (Al-Jahri, Iqbal, 2001).
2. **Condivisione del rischio o profit-and-loss sharing (PLS)** è la risposta islamica alla proibizione degli interessi. Secondo l'Islam questo principio indica che il prestatore deve condividere sia i profitti che le perdite di un'impresa alla quale ha fatto un prestito. L'Islam incoraggia i musulmani a investire i propri capitali e a diventare partner per poter condividere sia i rischi sia i profitti di un'azienda, piuttosto che diventarne creditore. Secondo la finanza islamica chi fornisce i capitali e chi ne fa uso devono equamente condividere il rischio di impresa (Mirakhor, Zaidi, 2007). L'investimento delle proprie risorse finanziarie secondo il principio del «profit-and-loss sharing» pone maggiore attenzione sui profitti potenziali derivanti dall'operazione, assicurando una maggiore efficacia economica.

³ Il termine *riba* è difficilmente traducibile in italiano, e solitamente viene definito come usura e poi in senso più ampio come interesse, anche se nessuna parola italiana è in grado di cogliere la sfumatura e l'essenza della parola *riba*. Inoltre il Corano condanna apertamente la *riba*, ma non la definisce precisamente, causando così un po' di confusione tra gli studiosi.

3. **Il denaro come capitale potenziale.** Secondo l'Islam guadagnare soldi dal denaro (making money out of money) è inaccettabile. Il denaro è solo un mezzo di scambio, un metodo per definire il valore di una cosa e quindi non ha valore intrinseco, perciò non dovrebbe essere ammissibile che esso generi altro denaro, tramite pagamenti di interessi fissi o semplicemente perché lo si è depositato in una banca o prestato a qualcuno. Il denaro viene considerato capitale potenziale, nel senso che diventa capitale solo nel momento in cui viene investito in una qualche attività produttiva, mentre non ha di per sé valore se viene tenuto custodito e inattivo. Ogni transazione finanziaria deve essere legata a un'attività reale tangibile e identificabile e ciò implica che tutte le transazioni finanziarie debbano essere *asset-backed*, cioè garantite da attività e non da altro denaro (Kettel, 2010).
4. **Divieto di comportamenti speculativi, in arabo *Gharar*** cioè incertezza, rischio o speculazione. Indica il divieto di intraprendere un'attività con alla base una irragionevole incertezza. Infatti l'incertezza creata dall'assenza di sufficienti informazioni e di controllo sul contratto è proibita e può portare all'annullamento dello stesso. Il che significa che se una delle parti interessate non è a conoscenza di qualche caratteristica dell'elemento oggetto del contratto e ha quindi un'informazione incompleta, oppure le parti non hanno alcuna facoltà di controllo su di esso, allora il contratto non è ammissibile. È importante sottolineare che mentre la proibizione della *riba* è assoluta, il *gharar* è vietato solo se rilevante. Collegata con il *gharar* è la proibizione del *maysir*. La parola *maysir* sta a significare gioco d'azzardo e tutte quelle attività che comportano la scommessa di denaro su un avvenimento futuro incerto. Questo significa che per la legge islamica la speculazione è proibita: la logica che sta dietro a questo principio si fonda sulla protezione dei più deboli dallo sfruttamento. Per questo motivo i contratti derivati (swap, future, forward, option) non sono considerati leciti, anche se l'ingegneria finanziaria islamica ha messo a punto tecniche bancarie conformi al diritto musulmano con caratteristiche abbastanza equivalenti.
5. **Solo i contratti che seguono la *Sharia* sono accettabili.** Il finanziatore può finanziare solamente le attività produttive che rispettano le regole e i principi etici e morali stabiliti dalla *Sharia* e deve valutare ex-ante che questi non siano dannosi per la società. Per esempio, non si può investire in *bad projects*, cioè in attività che abbiano a che fare con la produzione e distribuzione di armi, alcool, pornografia, tabacco, carne di maiale o altre attività proibite dall'Islam. Inoltre, tra le aziende che conducono attività lecite, sono escluse dalla possibilità di contratti finanzia-

ri le imprese che hanno rapporti finanziari considerati non congrui, cioè quelle che hanno:

- il rapporto debito totale su patrimonio netto maggiore o uguale al 33%;
- il rapporto somma di cassa e di titoli che danno diritto a una parte di utile in forma di dividendo su patrimonio totale maggiore o uguale al 33%;
- il rapporto crediti verso clienti su totale attivo maggiore o uguale al 45%.

La banca islamica prevede un organo composto da *Sharia Scholars* (esperti in legge islamica) che ha la funzione di certificare che l'attività bancaria avvenga nel rispetto dei principi islamici (Hamau, Mauri, 2009).

6. **La sacralità dei contratti.** Le obbligazioni contrattuali e una chiara comunicazione delle informazioni riguardanti quantità, qualità, prezzo sono considerati doveri sacri. Questo principio favorisce inoltre la riduzione del rischio di informazione asimmetrica.
7. **La Zakat (beneficenza),** tra i principi base dell'Islam vi è la redistribuzione dei guadagni e la condivisione della ricchezza con l'obiettivo di permettere a ogni musulmano un livello di vita minimo. A questo principio è legata la *zakat* che rappresenta un'imposta sui beni mobili e immobili dei musulmani che hanno sufficiente capacità contributiva. Più che di una imposta, si tratta di un'obbligazione morale e religiosa nei confronti delle persone più bisognose che si pone come obiettivo la redistribuzione delle risorse, ma soprattutto la purificazione della ricchezza posseduta. L'aliquota è in generale del 2,5% sui beni liquidi e gli immobili, a eccezione dei beni che sono strumento di lavoro. La *zakat* si differenzia dal *sadaqa* che invece rappresenta la beneficenza in senso lato e quindi è a carattere completamente volontario.

I.2. PRINCIPALI DIFFERENZE TRA LA BANCA TRADIZIONALE E LA BANCA ISLAMICA

«Le banche islamiche sono imprese che perseguono finalità di lucro svolgendo le funzioni tipiche di raccolta del risparmio ed erogazione del credito, accanto ai servizi di natura finanziaria, con la peculiarità, sul piano teorico, di non applicare interessi sui prestiti e di operare in base al principio di partecipazione al rischio delle operazioni finanziarie (PLS - Profit and Loss Sharing)»⁴.

⁴ AA.VV. (2010), «Questioni di economia e finanza: Finanza islamica e sistemi finanziari convenzionali. Tendenze di mercato, profili di supervisione e implicazioni per le attività di banca centrale», Banca d'Italia.

Nel riassumere le principali differenze tra banca tradizionale occidentale e banca islamica si nota infatti che in quest'ultima, basata in modo vincolante su principi etico-religiosi e sui precetti della *Sharia*, l'imprenditore, depositando denaro presso un istituto finanziario, non diventa un debitore tradizionale ma piuttosto un partner che condivide i profitti e le perdite (PLS), quindi viene meno la netta differenza tra creditore prestatore (*lender*) e debitore prenditore (*borrower*) tipica nelle banche convenzionali. Infatti nella banca islamica viene garantito il valore nominale solo nel deposito a vista (*current account*), e non in quello d'investimento (*investment deposit*). Inoltre il rendimento dei depositi, che nelle banche tradizionali è prestabilito ed è indipendente dalle performance della banca e dei suoi investimenti, nelle banche islamiche non è certo e né garantito: è nullo nei depositi a vista ed è incerto e non garantito nei depositi d'investimento (Tabella 1) (Dell'Atti, Miglietta, 2009).

Tabella 1 - PRINCIPALI DIFFERENZE NEI CONTRATTI DI RACCOLTA TRA BANCA TRADIZIONALE E BANCA ISLAMICA

	Banca Tradizionale	Banca Islamica
Garanzia del valore nominale		
- Conti correnti	Si	Si
- Conti di investimento	No	No
Rendimento	Certo e garantito	Nulla per i conti correnti. Incerto e non garantito per i conti di investimento.
Meccanismo di determinazione dei rendimenti	Indipendente dalla performance reddituale della banca e dei suoi investimenti (salvo in caso di insolvenza).	Dipende dalla performance reddituale della banca, dai profitti dei suoi investimenti, dalle perdite subite.
Principio Profit & Loss Sharing	Non applicabile	Si
Uso discrezionale di garanzie da parte della banca	Si sempre	Di solito non concesso nelle operazioni PLS eccetto in casi eccezionali per ridurre fenomeni di <i>moral hazard</i> . Sempre consentito nelle transazioni non PLS.

Fonte: Adattamento da Porzio (2009)

Un'altra importante differenza si riscontra in una diversa condivisione dei rischi e dei benefici tra le parti: infatti nelle banche convenzionali il rischio è riposto sul prenditore, il quale è obbligato a pagare il prestatore qualunque sia il risultato della propria attività imprenditoriale (quindi anche in caso di perdite e fallimenti), mentre nella banca islamica, grazie all'applicazione del principio di profit and loss sharing (Ali Al-Jarhi, Iqbal, 2001), il rischio è condiviso tra le parti, fatto che incoraggia gli imprenditori a intraprendere iniziative commerciali. Per questo motivo i due tipi di banche hanno diversi obiettivi e interessi nel concedere un prestito: le banche occidentali valutano il merito creditizio e la capacità del cliente di assolvere il debito regolarmente e tempestivamente, mentre le banche islamiche valutano fattori quali la bontà del progetto, le probabilità di successo, la competenza manageriale.

Altra peculiarità delle banche islamiche è rappresentata dalla presenza del *Sharia Supervisory Board* (SSB), organo composto da autorevoli esperti in finanza e legge islamica (*Sharia Scholars*) che ha il compito di verificare e certificare ex-ante e ex-post l'applicazione dei principi islamici nell'ambito dell'attività bancaria. I pareri del SSB, espressi tramite l'emissione di *fatwe* (opinione), sono vincolanti e condizionano l'emissione degli strumenti finanziari.

La governance della banca islamica presenta infatti particolarità sia a causa delle diverse relazioni che ha con i propri clienti sia per la necessità di controllare la conformità alle prescrizioni della *sharia*.

In effetti la banca islamica si presenta in molte sue operazioni come un partner dei propri clienti, sia nella raccolta che nell'impiego di fondi, e dall'altra parte il suo obiettivo primario è di sviluppare la propria attività nel rispetto delle regole morali e religiosi islamiche. Questi due elementi ne influenzano la governance interna (Gueranger, 2009).

Di fatto, come nel sistema bancario tradizionale, la conformità è considerata una priorità, ma nella banca islamica la sua verifica è più complessa. Si deve infatti far ricorso a due funzioni:

- la *fatwa*, cioè l'opinione dei giuristi musulmani sulle nuove attività. La banca può avere il proprio specialista interno, ossia come prima indicato, il suo comitato sharia (*Sharia supervisory board*) e può far ricorso a un consiglio islamico esterno a competenza nazionale il cui giudizio è richiesto prima di effettuare nuovi contratti;
- la certificazione di conformità alla *sharia*. In genere si tratta di far ricorso di nuovo a un organismo di revisione interno alla banca la quale può però anche rivolgersi a un istituto esterno che emetterà dei giudizi e raccomandazioni. Gli organismi di supervisione religiosa sono integrati negli organigrammi della banca.

Tre sono i possibili modelli con cui una banca islamica può operare:

- banca islamica pura, cioè una banca indipendente che opera esclusivamente secondo i principi della Sharia. Ben posizionate per poter attrarre i clienti musulmani, esse mancano in genere di competenze tecniche per poter fare investimenti in maniera efficace (Iqbal, 1997)⁵.
- «*islamic windows*», cioè sportelli islamici all'interno delle banche tradizionali occidentali che offrono prodotti finanziari *Sharia-compliant* per attrarre un maggior numero di clienti e ampliare il portfolio di prodotti offerti. Questo modello di banca islamica affonda le sue radici negli anni '80, quando le banche convenzionali occidentali agivano come intermediari tra le banche islamiche e i loro clienti in occidente. Col passare del tempo, le banche occidentali hanno iniziato a vendere direttamente i prodotti islamici senza agire solo da intermediari;
- filiale o succursale di una banca convenzionale ovvero un'unità creata ad hoc all'interno di una banca convenzionale che offre esclusivamente prodotti finanziari islamici.

La praticabilità delle ultime due opzioni è subordinata, almeno sul piano teorico, al rispetto dell'obbligo di separazione dei fondi islamici da quelli provenienti da attività bancarie di tipo convenzionale, incluso il capitale. Dal punto di vista operativo ciò equivale alla creazione di un sistema contabile e informativo diverso per ciascun tipo di attività (Gomel, 2010).

I.3. PANORAMA DELLE BANCHE ISLAMICHE NEL MONDO

La finanza islamica, pur rappresentando solo l'1% del settore finanziario globale, sta diventando sempre più rilevante in ambito internazionale a seguito della sua rapida espansione, in termini sia numerici che geografici: come già indicato è cresciuta del 10-15% l'anno, assumendo grande importanza specialmente in alcuni paesi come l'Iran, la Malesia e l'Arabia Saudita.

Purtroppo ci sono poche statistiche complete attendibili su questo settore, quindi è difficile analizzarlo accuratamente, dal momento che bisogna affidarsi solamente stime non aggiornate.

⁵ Queste banche sono cresciute di numero, ma la grandezza media delle loro attività è ancora modesta se paragonata alle banche tradizionali. Nessuna banca islamica viene menzionata, infatti, tra le top 100 banche nel mondo. Secondo alcune ricerche più del 60% delle banche islamiche hanno attività che si trovano al di sotto del livello minimo vitale (500 milioni di dollari) consigliato (Van Greuning, Iqbal, 2008).

Dai dati forniti dal FMI si rileva che alla fine del 2007, la finanza islamica annoverava 525 istituzioni finanziarie (banche e assicurazioni), attive in 47 diversi paesi, che seguivano i precetti della sharia. Tra queste, vi erano 292 banche commerciali, 115 banche di investimento e 118 compagnie di assicurazione, che partecipavano alla gestione di assets finanziari per oltre 500 milioni di dollari (stima molto prudente).

Gli stati in cui si concentrava la maggior parte della finanza islamica erano l'Iran (30,9%), l'Arabia Saudita (14%) e la Malesia (13%) che quindi da soli coprivano più della metà dell'intero settore. In termini di incidenza nazionale, la finanza islamica assumeva enorme importanza nell'Iran (82,6%) e Sudan (52,1%). Di rilievo i valori riguardanti il Kuwait (27,2%), la Malesia (26,3%), il Pakistan (25%), il Libano (23,8%), l'Arabia Saudita (23,4).

In Europa, la presenza di istituzioni finanziarie islamiche non è correlata al numero di musulmani presenti sul territorio: infatti, per esempio, in Francia il mercato islamico è poco sviluppato, nonostante i musulmani rappresentino il 10% della popolazione; mentre nel Regno Unito, dove musulmani sono solo il 3%, il settore è particolarmente sviluppato. Questo dimostra che non conta la dimensione delle comunità islamiche, ma l'importanza e la centralità del mercato e la presenza di regolamentazioni favorevoli.

Il Regno Unito è, nel mondo occidentale, la realtà in cui l'accesso al mercato delle banche islamiche ha avuto maggior successo, con cinque banche propriamente islamiche autorizzate dalla Financial Services Authority (FSA) e rappresenta un esempio concreto di inserimento di banche islamiche all'interno di un sistema convenzionale senza modifiche (Islamic Bank of Britain, European Islamic Investment Bank, Bank of London and the Middle East, European Finance House, Gatehouse Bank). Le ragioni di questo insediamento possono rintracciarsi nella particolare importanza della piazza finanziaria di Londra, nonché nella presenza di una comunità di circa 1,8 milioni di musulmani residenti.

L'approccio seguito dalla FSA per concedere l'autorizzazione alle banche islamiche è stato ispirato dal principio di «*no obstacles, but no special favours*» rispetto agli intermediari convenzionali. Nello specifico, la FSA ha richiesto alle costituende istituzioni finanziarie islamiche (IFI) alcuni adempimenti essenziali per il successo del progetto di costituzione: adeguata capitalizzazione del nuovo soggetto per garantirne la stabilità finanziaria; presenza di risorse umane qualificate; efficace sistema dei controlli interni; condizioni che garantiscano una gestione «fit and proper» dell'intermediario, inclusi qualità dei partecipanti al capitale e di altri soggetti collegati, nonché un programma di attività effettivamente realizzabile sul mercato (Gomel, 2010).

Attualmente esiste un sola banca occidentale (Citibank) che abbia creato una banca islamica separata: la Citi Islamic Investment Bank (Bahrain)

nel 1996 (Van Greuning, H. e Iqbal, Z., 2008), mentre sono numerose e in numero crescente le banche che offrono *islamic windows*, come l'HSBC, ABN Amro, American Express Bank, ANZ Grindlays, BNP-Paribas, Morgan Stanley, Citicorp Group, UBS.

I.4. DIFFUSIONE DELLA FINANZA ISLAMICA IN ITALIA

Per quanto riguarda la situazione italiana, nessuna banca ha ancora aperto una «islamic window» o filiale in grado di rispondere alle esigenze del mercato islamico. Secondo uno studio basato sui dati Caritas/Migrantes del 2008 la popolazione musulmana residente in Italia costituisce circa il 2% della popolazione italiana. Si stima che nel 2015 la presenza musulmana aumenti di 0,7 punti percentuali, attestandosi al 2,1%, arrivando al 4,2% nel 2050. Gli immigrati musulmani rappresentano, pertanto, un segmento di mercato molto rilevante e in continua espansione, servito per il momento in Europa da 26 banche islamiche e convenzionali (con filiali o islamic window) di cui 19 nel Regno Unito. In Italia, a eccezione di sporadiche esperienze di welcome banking, come quelle della Cassa di Risparmio di Fabriano, Banca Etica, Banca Sella, IntesaSanpaolo e Unicredit Group non esistono banche islamiche, ma nel 2006 è stata costituita l'ASSAIF (Associazione per lo Sviluppo di Strumenti Alternativi e di Innovazione Finanziaria) con lo scopo di creare progetti alternativi di finanziamento che siano immediatamente utilizzabili, all'interno del sistema legale e fiscale italiano, da investitori medio orientali e dalla comunità di immigrati proveniente dalla sponda sud del Mediterraneo e residente in Italia. Nell'autunno del 2007 è stato siglato un memorandum d'intenti tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e l'Unione Banche Arabe con l'obiettivo di definire una piattaforma di collaborazione tra i sistemi bancari delle due sponde del Mediterraneo (Hamaui, Mauri, 2008). Sono anche state valutate varie modalità da seguire per poter aprire l'Italia alla finanza islamica: allo stato attuale la strategia più semplice, e allo stesso tempo più veloce, sembra essere quella di affidarsi a banche islamiche europee o alle relative islamic windows. L'apertura di una banca islamica italiana pura o di una islamic window nell'ambito di una banca convenzionale, pone attualmente alcune criticità di coordinamento con alcuni istituti presenti nel nostro ordinamento, tra i quali:

1. il principio della separazione tra banca e impresa in sede di applicazione del PLS;
2. lo schema di raccolta e impiego, che richiede, in generale, che non ci sia l'obbligo di rimborso come invece previsto dall'articolo 11 del Testo Unico Bancario;

3. la non liceità dell'uso di garanzie da parte della Banca;
4. il riconoscimento del ruolo del comitato della Sharia e della sua posizione all'interno della governance bancaria.

Secondo la prevalente dottrina giuridica le difficoltà di integrazione della banca islamica nell'ordinamento giuridico italiano troverebbero un primo ostacolo nell'incompatibilità con alcuni articoli del testo unico bancario: l'art. 14 che prevede l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria intesa in senso «tradizionale» poiché incentrata sulla duplice funzione di raccolta di depositi ed erogazione del credito; l'art. 11 che recita «ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con l'obbligo di rimborso...» mentre lo schema di raccolta prestito della banca islamica non richiede l'obbligo di rimborso.

Altri numerosi ostacoli operativi si presentano in abito fiscale collegati alle peculiarità di alcune operazioni che prevedono duplici passaggi di proprietà con raddoppio di imposizione come la doppia imposta di registro su una transazione immobiliare strutturata su una *murabaha*⁶ e la non deducibilità fiscale degli oneri finanziari di una *Ijara*⁷ immobiliare. Al riguardo, l'impostazione concettualmente corretta sembra essere quella basata sul trattamento fiscale applicato all'aspetto economico delle transazioni e non a quello giuridico.

A queste problematiche possono aggiungersene altre come la mancanza di un livello adeguato di standardizzazione dei prodotti, l'assenza di un'armonizzazione contabile, la definizione di criteri di adeguatezza patrimoniale e di standard per la gestione dei rischi che possano cogliere le specificità della banca islamica. Infine, la formazione e l'addestramento del management bancario in paesi non islamici è ancora allo stadio embrionale.

La diffusione della finanza islamica in Italia va considerata anche nel contesto della competitività del sistema paese, quale opportunità di business e strumento per migliorare la capacità dell'Italia di attrarre capitali dai mercati del Golfo; infine essa potrebbe facilitare l'integrazione del sistema finanziario nazionale con quelli del Mediterraneo allargato, a sostegno degli investimenti in tali paesi, anche grazie a un migliore supporto finanziario all'internazionalizzazione delle imprese. Nell'analisi delle prospettive evolutive in Italia va, infine, tenuta in debito conto la dimensione europea del mercato unico dei servizi finanziari che consente alle banche islamiche insediate in altri paesi euro-

⁶ *Murabaha* è una struttura contrattuale molto complessa che nel caso in esame assume le caratteristiche del mutuo immobiliare.

⁷ *Ijara* è un contratto di vendita non su un bene fisico, ma piuttosto sull'usufrutto di un bene. È un contratto assimilabile al leasing operativo.

pei di offrire servizi in Italia, beneficiando del passaporto europeo (Gomel, 2010).

2. LE AUTORITÀ FINANZIARIE ISLAMICHE

Come noto, si definisce in generale infrastruttura finanziaria l'insieme di tutte le autorità e organi internazionali che rendono possibile l'attività degli intermediari finanziari tramite accordi al fine dello sviluppo e dell'implementazione di standard legali, fiscali e regolamentari. Sia le istituzioni governative che quelle finanziarie giocano un ruolo cruciale nel fornire l'infrastruttura, nella quale i servizi finanziari vengono effettuati, e i principi e le regole di operatività. Ogni infrastruttura finanziaria deve affrontare alcune problematiche critiche, ovvero:


1. il potenziamento dei componenti di base del sistema finanziario tramite standard molto rigidi;
2. la creazione di un approccio strutturato e coordinato per poter testare i nuovi bisogni;
3. la promozione di standard sulla continuità e sull'elasticità accettati da tutto il settore (Kettell, 2010).

Per quanto riguarda l'infrastruttura finanziaria islamica, essa dovrebbe essere progettata per poter favorire uno sviluppo solido e ordinato delle istituzioni finanziarie islamiche sia a livello nazionale che internazionale tramite scambio di informazioni e cooperazione tra le varie istituzioni finanziarie. Le infrastrutture islamiche che operano a livello internazionale sono (Figura 2):

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), creata nel 1991;
- Islamic Financial Services Board (IFSB), creato nel 2002;
- Liquidity Management Centre (LMC), creato il 29 giugno 2002 in Bahrein;
- International Islamic Financial Market (IIFM), creato nel 2002;
- International Islamic Rating Agency (IIRA), creata nel 2007;
- Islamic Research and Training Institute (IRTI), creato nel 1981;
- General Council for Islamic Banks and Financial Institutions (GCIB-FI), creato nel 2001;
- Arbitration Centre for Islamic Banks and Financial Institutions (ARCI-FI), creato nel 2005.

Nei punti che seguono vengono approfonditi i loro obiettivi, le caratteristiche e la composizione, con particolare attenzione per l'AAOIFI e l'IFSB che si occupano di principi contabili e di standard per il settore bancario e delle altre istituzioni finanziarie islamiche (Figura 2).

Figura 2 - L'INFRASTRUTTURA DEL SISTEMA FINANZIARIO ISLAMICO



Gli organismi di regolamentazione e controllo sono rappresentati dalle banche centrali dei diversi paesi e dalle commissioni di borsa. AAOIFI - Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions che disciplina gli standard di contabilità. IFSB - Islamic Financial Service Board si occupa di emanare linee guida al fine di promuovere la stabilità nel settore della finanza islamica. GCIBFI - General Council for Islamic Banks and Financial Institution, ha lo scopo di diffondere la conoscenza relativa ai prodotti della finanza islamica. LMC - Liquidity Management Centre, Market maker per gli strumenti finanziari islamici del mercato secondario. IIFM - International Islamic Financial Market ha la funzione di creare un ambiente per il mercato secondario islamico. IIRA - International Islamic Rating Agency rappresenta un istituto di rating per gli strumenti finanziari islamici. IRTI - Islamic Research and Training Institute, finalizzato a promuovere la ricerca e la formazione

Fonte: Rielaborazione da Kettel (2010)

2.1. ACCOUNTING AND AUDITING ORGANIZATION FOR ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS (AAOIFI)

La AAOIFI è un'associazione no-profit che prepara gli standard contabili, di auditing, di governance ed etici per le istituzioni finanziarie islamiche. È supportata da membri istituzionali (155 membri da 40 paesi diversi), tra i quali

banche centrali, istituzioni finanziarie islamiche (IFI) e altre personalità del settore islamico bancario a livello internazionale.

Gli standard che ha emanato sono ora adottati in Bahrein, Dubai, Giordania, Libano, Qatar, Sudan e Siria e sono considerati il riferimento per la contabilità nelle operazioni di finanza islamica.

I suoi obiettivi principali sono lo sviluppo di concetti di contabilità e auditing rilevanti per le istituzioni finanziarie islamiche, tramite l'organizzazione di seminari, conferenze e pubblicazioni; la preparazione e la promulgazione di standard contabili per le IFI e la revisione di tali standard.

AAOIFI persegue tali obiettivi seguendo le regole della Sharia (Kettel, 2010).

2.2. ISLAMIC FINANCIAL SERVICES BOARD (IFSB)

L'IFSB è un organo internazionale che emana principi e standard per il settore bancario, assicurativo e per il mercato dei capitali al fine di promuovere la stabilità nell'industria islamica dei servizi finanziari.

L'IFSB ha sede a Kuala Lumpur in Malesia; fu inaugurato il 3 novembre 2002 e divenne operativo a partire dal 10 marzo 2003. L'IFSB comprende 150 membri, di cui 37 autorità di supervisione e normative (tra cui il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, la Banca Islamica di Sviluppo) e 108 aziende che operano in 29 paesi.

Gli obiettivi principali sono la promozione di uno sviluppo del settore islamico dei servizi finanziari trasparente e prudentiale, introducendo dei nuovi principi internazionali o adattando quelli già esistenti, e le linee guida per una supervisione e efficiente regolamentazione delle istituzioni finanziarie che offrono prodotti finanziari islamici.

2.3. ALTRE ISTITUZIONI DEL SISTEMA FINANZIARIO

Si tratta di istituzioni che si occupano principalmente di fornire attività di supporto operativo e di consulenza per lo sviluppo del mercato finanziario islamico.

Liquidity Management Centre (LMC)

Il Liquidity Management Centre (LMC), istituito in Bahrain (come società per azioni) e operativo dal 2002, ha lo scopo di facilitare l'investimento dell'eccesso di liquidità delle banche e istituzioni finanziarie islamiche in strumenti di mercato monetario coerenti con i principi islamici.

Gli azionisti, sono costituiti da quattro tra le maggiori banche islamiche:

- Bahrain Islamic Bank BSC (Bahrein) 25%
- Dubai Islamic Bank PJSC (Emirati Arabi) 25%
- Islamic Development Bank (Arabia Saudita) 25%
- Liquidity Management House KSCC (a KFH subsidiary) 25%

L'LMC gioca un ruolo cruciale nella creazione di un mercato interbancario islamico attivo e geograficamente in espansione che aiuterà le istituzioni islamiche a gestire la propria liquidità di breve termine in maniera più efficace.

International Islamic Financial Market (IIFM)

È stato fondato dalle Banche Centrali del Bahrein, Brunei, Indonesia, Malesia, Sudan e dalla Banca Islamica di Sviluppo. I suoi obiettivi sono quelli di promuovere e migliorare, lo sviluppo e l'auto-regolamentazione del mercato monetario e dei capitali islamico. Inoltre, promuove la standardizzazione di prodotti finanziari coerenti con la *Sharia*.

International Islamic Rating Agency (IIRA)

È l'unica agenzia di rating riguardante i mercati finanziari che offrono prodotti islamici e ha l'obiettivo di favorirne la trasparenza. L'IIRA è sponsorizzata da istituti di sviluppo multilaterali, banche molto importanti e altre agenzie di rating e si occupa dello sviluppo di metodologie e di criteri di benchmarking per l'emissione di giudizi di rating, oltre a fornire opinioni indipendenti sul livello di conformità con i principi della *Sharia*.

I giudizi sono espressi sulla base di una scala che va da AAA (livello più alto) a B (livello più basso possibile) per classificare la conformità con la legge islamica.

Islamic Research and Training Institute (IRTI)

L'IRTI è un ente che coopera con l'Islamic Development Bank Group (IDB). Si occupa di ricerca di base e applicata per lo sviluppo di modelli per l'applicazione dei principi della *Sharia* in ambito economico, finanziario e bancario. Esso fornisce anche servizi di consulenza all'IDB Group e ad altri istituti finanziari formulando soluzioni pratiche relative all'applicazione della *Sharia* e allo sviluppo di prodotti finanziari coerenti con i principi islamici.

General Council for Islamic Banks and Financial Institutions (GCIBFI)

È un ente no-profit internazionale e autonomo che rappresenta le banche e le istituzioni finanziarie islamiche e il settore finanziario islamico a livello globale. Gli obiettivi principali del GCIBFI sono l'attività di supporto e di sviluppo per le istituzioni finanziarie islamiche tramite lo scambio di informazioni, ricerca, consulenza e la formazione delle risorse umane.

3. I CONTRATTI ISLAMICI PER IL SISTEMA BANCARIO

La finanza islamica, come indicato, è profondamente influenzata dalle particolarità del diritto islamico degli affari che deriva direttamente dalla necessità di seguire le indicazioni del Corano nello svolgimento dell'attività commerciale. Da questa esigenza è scaturita la formulazione di una serie di contratti base per regolare le transazioni che poi ha dato vita a strutture di contratti più complessi per far fronte alle esigenze mutevoli dell'innovazione finanziaria e commerciale.

Si riportano di seguito le tipologie di contratto che, pur non essendo di esclusivo utilizzo delle banche, figurano in effetti al centro dell'attività della banca islamica in quanto intermediaria tra i fornitori di capitali (i depositanti) e i richiedenti il capitale (normalmente gli imprenditori) e se ne indicano brevemente le caratteristiche e le possibili corrispondenze con i contratti «occidentali» in modo da rendere più agevole la comprensione del significato economico e delle modalità di contabilizzazione ai fini della struttura del bilancio della banca islamica.

3.1. CONTRATTI SOCIETARI PARTECIPATIVI: «MUDARABAH» E «MUSHARAKAH»

Gli schemi contrattuali del *Mudarabah* e del *Musharakah* sono molto utilizzati nel sistema economico finanziario islamico e identificano accordi che comportano condivisione degli utili e delle perdite e si differenziano tra di loro per la diversa gestione degli investimenti e la differente modalità di partecipazione ai risultati.

Il *Mudarabah* è considerato come lo strumento essenziale per i finanziamenti islamici per lo sviluppo dell'economia. Si configura come una società in accomandita il cui finanziatore (*rabb al-maal*) conferisce il capitale mentre l'imprenditore (*mudarib*) apporta il suo lavoro e le sue capacità di gestione. Come nelle società in accomandita in Italia l'apporto di capitali da parte dell'accomandante nel quadro del *mudarabah* non comporta diritti sulla conduzione dell'impresa. Il capitale e anche gli utili non possono essere garantiti dall'imprenditore il quale detiene i fondi e può farne l'uso che ritiene nei limiti del contratto senza peraltro rispondere delle eventuali perdite (a meno che non si comporti in modo fraudolento). Le percentuali di divisione dei profitti devono essere definiti a priori. Nelle operazioni bancarie, come si vedrà, il finanziatore è la banca.

Il *musharakah* è un contratto in cui due o più soci mettono in comune il proprio capitale e partecipano alla gestione della società. Se nel *mudarabah*, esaminato prima, il finanziatore si accontenta di apportare i fondi e non si pre-

occupa della gestione, nel contratto di *musharakah*, il finanziatore (solitamente la banca) acquisisce una parte del capitale dell'impresa, diventando comproprietario e beneficiando del diritto di intervenire nella gestione o quantomeno di controllarla. Nella terminologia della finanza convenzionale è assimilato alla joint venture. Sia i profitti che le perdite sono divise in proporzione all'apporto di capitale, una volta remunerata l'attività dell'imprenditore (dal 20% al 60%) ed eventualmente del finanziatore per la sua parte di lavoro nella gestione (Gueranger 2009). Nella Tabella 2 sono riportate le differenze tra i contratti *mudarabah* e *musharakah*.

Tabella 2 - LE DIFFERENZE TRA I CONTRATTI DI «MUDARABAH» E «MUSHARAKAH»

	<i>Mudarabah</i>	<i>Musharakah</i>
Contributo di capitale	Il capitale è fornito da un solo partner (<i>rabb-ul-mal</i>) o da un gruppo di persone, ma non dal <i>mudarib</i>	Tutti i partner contribuiscono all'investimento
Forma societaria	Società in accomandita	Società di persone (la responsabilità non è limitata ai capitali conferiti) o joint venture
Gestione dell'investimento	Solo il <i>mudarib</i> e deputato alla gestione	Tutti i soci partecipano alla gestione della società
Perdite	Il <i>rabb-ul-mal</i> sopporta le perdite per intero, a meno che il <i>mudarib</i> non abbia agito <i>ultra vires</i>	Tutti i soci partecipano alla diminuzione del capitale per perdite
Remunerazione	Il <i>mudarib</i> viene remunerato secondo le percentuali stabilite a priori nel contratto. Non gli spetta un salario.	I soci sono remunerati secondo le regole predefinite di profit-sharing, che tengono conto dell'apporto di capitale dopo avere remunerato i soci intervenuti nella gestione.
Modalità di distribuzione dei profitti	I profitti possono essere distribuiti solo alla fine del contratto. E' possibile una distribuzione prima del termine, ma solo come acconto, soggetto a conguaglio.	I profitti possono essere distribuiti su base mensile, trimestrale, annuale, valorizzando in modo appropriato le attività.
Possesso dei beni immobili	Sono di proprietà della società dunque del <i>rabb-ul-mal</i> . Il <i>mudarib</i> ne può usufruire nei limiti della gestione.	Rimangono di proprietà di chi li conferisce e se liquidati, i proventi vengono interamente conferiti al proprietario. Se i beni sono acquistati con i fondi della società, sono di pertinenza della società stessa.

Fonte: Adattamento da Dell'Atti A. e Miglietta F., *Fondi sovrani arabi e finanza islamica*, Egea 2009

3.2. I CONTRATTI NON PARTECIPATIVI: «MURABAHAH» E «SALAM» UTILIZZABILI PER IL FINANZIAMENTO DEL CAPITALE CIRCOLANTE

Nella finanza islamica, come osservato in precedenza, non si può ricorrere al credito classico accompagnato dal pagamento di un interesse: si utilizzano allora i contratti di *muradabaha* e di *salam*. Il primo dei due costituisce l'operazione più frequente ed è posta in essere in numerose circostanze come per esempio, il credito di fornitura, il credito al consumo, cioè per necessità finanziarie correnti (magazzino, materie prime, semilavorati) e anche per alcuni investimenti a breve termine. Giuridicamente si tratta di un contratto di acquisto di un bene con un pagamento differito; nel caso di un'operazione bancaria il *murabahah* prevede l'intervento di tre parti: il cliente della banca, che è l'acquirente finale del bene, il venditore che è il fornitore del bene o un intermediario, la banca, che è nello stesso tempo acquirente verso il fornitore e venditore nei confronti del suo cliente. Di fatto ci sono due operazioni, una tra il fornitore e la banca al prezzo pattuito tra il fornitore e il cliente e l'altra tra la banca e il cliente a un prezzo pari al costo sostenuto, maggiorato di un margine (della cui entità il cliente è informato prima della stipula del contratto) che copre sia il servizio che il rischio.

Il contratto di *salam* è invece caratterizzato da un acquisto/vendita immediata di beni e servizi con regolamento/consegna separata cioè pagamento immediato e consegna differita.

Esso è meno utilizzato del *murabahah* perché è considerato una eccezione alla *sharia* (in quanto si basa su un bene concreto ma non ancora esistente), permessa per piccole imprese e per supportare le esportazioni.

Si tratta di una transazione su un bene non ancora esistente (merci) il cui prezzo viene interamente saldato contestualmente alla stipula del contratto e ha la funzione di un anticipo di tesoreria. L'impresa che necessita di fondi per finanziare il capitale circolante in una banca convenzionale otterrebbe un'anticipazione contro il pagamento di un interesse. Questa necessità dell'impresa è soddisfatta, secondo i precetti della finanza islamica, attraverso il *salam* concernente la vendita alla banca di prodotti che saranno consegnati più tardi anche se il suo prezzo è stabilito immediatamente sotto pena di nullità. Di fatto invece di finanziare direttamente un prodotto esistente da consegnare immediatamente, il *salam* permette di dissociare l'oggetto del finanziamento e il bene che servirà al suo rimborso: in queste condizioni, il finanziamento immediato potrà essere utilizzato per degli impegni diversi legati all'attività dell'impresa e sarà rimborsato in seguito alla vendita a terzi (con fattura della banca).

3.3. I CONTRATTI NON PARTECIPATIVI «IJARA» E «ISTISNA» UTILIZZABILI PER IL FINANZIAMENTO DEL CAPITALE FISSO.

Il contratto di *Ijara* è una tipologia di contratto di locazione molto simile al leasing finanziario oppure operativo relativo sia a beni mobili sia a immobili.

L'operazione può essere una locazione semplice, con il bene che ritorna alla proprietà alla scadenza, oppure può comportare un'opzione di acquisto esercitabile dall'utilizzatore.

Nel caso della Banca islamica, essa acquista il bene del fornitore e lo affitta, per un periodo determinato, al suo cliente che diventa locatario e paga un canone (*ij'rat*) che copre il prezzo del bene e un'adeguata remunerazione. Anche in questo caso, come nel *murabaha*, la banca interviene a seguito di una richiesta del cliente e diviene proprietaria del bene solo per metterlo a sua disposizione.

L'*Istisna* è un contratto molto utilizzato nel caso di finanziamento di infrastrutture od impianti produttivi poiché si tratta di una transazione relativa a un bene non ancora esistente che viene ordinato al costruttore in base a specifiche precise. In questi casi nell'economia occidentale si utilizza il contratto di vendita di beni in corso d'opera. La maggior parte dei giuristi musulmani considera che l'*Istisna* sia un caso particolare di *salam*. Tuttavia alcuni lo considerano un contratto sui generis, rilevandone numerose specificità: al momento della conclusione del contratto il bene può non esistere ancora; il prezzo può non essere regolato immediatamente; l'acquisto riguarda prodotti destinati a subire trasformazioni. Questo al contrario della vendita *salam* che si basa solo su merci; e infine si tratta senza dubbio del solo contratto che riguarda cosa futura.

4. BANCHE ISLAMICHE E PRINCIPI CONTABILI

Le banche islamiche devono essere coerenti, nelle loro transazioni con i principi di business islamici. Al posto degli interessi, le banche islamiche utilizzano quattro principali meccanismi nella gestione delle risorse finanziarie. Questi meccanismi, come visto nei paragrafi precedenti, sono il profit and loss sharing, la vendita e il riacquisto, le commissioni fisse e i servizi gratuiti. Ne consegue che molti studiosi musulmani sono dell'idea che le banche islamiche dovrebbero avere metodi di misurazione, rilevazione e rappresentazione delle operazioni diverse da quelli delle banche convenzionali. In generale, la preparazione e presentazione dei bilanci delle banche convenzionali sono basati su sistemi contabili occidentali nei quali ha grande importanza il risultato di una

particolare transazione così come le informazioni richieste dagli utilizzatori dei bilanci. Tuttavia, il principale obiettivo del bilancio di una Banca islamica non è soltanto di rappresentare la performance della banca, ma anche di fornire informazioni di cui i clienti e gli utilizzatori dei documenti hanno bisogno al fine di valutare l'adeguatezza del comportamento della banca ai precetti della Sharia. Il compito di assicurare che la Banca islamica non viola i principi della *sharia* è garantito dal Sharia Supervisory Board. Il Board emette un documento relativo alla conformità del banca ai principi della sharia e questo documento è allegato al bilancio della banca.

Il recente sviluppo e i forti tassi di crescita del settore finanziario islamico, tuttavia, hanno reso la tematica dell'omogeneità contabile di grande attualità: lo sviluppo e la crescita devono infatti essere accompagnati dalla trasparenza contabile e questa deve poggiare su principi riconosciuti a livello internazionale. In questa direzione, come anticipato, va l'impegno dell'Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) che ha come scopo il recepimento degli standard contabili internazionali ma anche il loro adattamento alla realtà della finanza islamica (Hamaui, Mauri, 2008). Nonostante l'AAOIFI abbia emanato i principi contabili⁸ per le banche islamiche, queste ultime non sono legalmente obbligate ad applicarli⁹ se non in alcuni paesi quali il Bangladesh, l'Indonesia, il Bahrein e il Qatar. In altri paesi le autorità competenti richiedono la conformità ai propri principi contabili (per esempio in Malesia, il Malaysian Accounting Standard Board impone alle banche di essere conformi con gli standard da esso emanati; in Turchia le banche islamiche presentano i propri bilanci d'esercizio seguendo i principi contabili descritti nei *Turkish Accounting Standards* e nei *Turkish Financial Reporting Standards*). Dagli esempi sopra citati si può notare come le banche islamiche che seguono gli standard dell'AAOIFI siano per la maggior parte quelle che hanno sede in Medio Oriente. In questi paesi le banche dichiarano esplicitamente che i propri bilanci sono redatti secondo gli standard emanati dall'AAOIFI; esse seguono, inoltre, i principi imposti nei propri paesi¹⁰. In ogni

⁸ Attualmente l'AAOIFI ha in vigore 25 Standard di contabilità oltre a un Framework per la preparazione del bilancio delle istituzioni finanziarie islamiche.

⁹ Occorre ricordare che il sistema bancario nei diversi paesi del mondo, a causa della sua peculiarità, è spesso disciplinato da normative interne. I principi dell'AAOIFI propongono una standardizzazione del comportamento contabile sulle tematiche specifiche delle operazioni di finanza islamica e rappresentano «la fonte ufficiale» nel mondo islamico a cui riferirsi.

¹⁰ Si rileva quindi come il grado di accoglienza dei principi internazionali islamici sia variegata: tale situazione può essere associata alla natura volontaria dell'AAOIFI. Per garantire una maggiore standardizzazione dei bilanci tra le banche islamiche, molti studiosi (Haron, Wan Azmi, 2009) pensano che le funzioni svolte dall'AAOIFI (organo no-profit) dovrebbero essere assunte dall'Islamic Financial Services Board (organo internazionale).

caso i principi emanati dall'AAOFI rientrano a pieno titolo nelle fonti previste dai principi contabili IAS/IFRS in assenza di discipline specifiche (IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori)¹¹ e dai principi contabili nordamericani US GAAP che rappresentano gli standard contabili di riferimento a livello mondiale.

4.1. IL BILANCIO DELLA BANCA ISLAMICA

Come tutte le banche tradizionali, la Banca islamica è un'istituzione che riceve depositi, fa prestiti e può partecipare a progetti e a società operative.

Peraltro la Banca islamica realizza un'intermediazione molto più attiva tra chi apporta il capitale e chi lo richiede in quanto può servire da intermediario per i depositanti e soprattutto da promotore di progetti e partner attivo con le imprese clienti (Gueranger, 2009).

Il Financial accounting standard n. 1 emanato dal AAOIFI *General presentation and disclosure in the financial statements of islamic banks and financial institution*, disciplina il contenuto del bilancio compatibile con la *Sharia*. Tale documento è applicabile a tutte le banche islamiche indipendentemente dalla forma giuridica, paese, dimensione. Nel caso in cui contenuto previsto dagli standard AAOIFI sia in contrasto con le leggi e regolamenti del paese nel quale la banca opera devono essere fornite informazioni aggiuntive sulle differenze rilevanti presenti nei documenti di bilancio.

Un bilancio completo pubblicato da una banca islamica contiene i seguenti documenti:

- a. stato patrimoniale;
- b. conto economico;
- c. rendiconto finanziario cash flows;
- d. prospetto delle variazioni di patrimonio netto;
- e. prospetto delle variazioni in restricted investment;

¹¹ In una particolare operazione aziendale che non sia specificatamente disciplinata dagli IFRS emanati così da creare dubbi circa le modalità di rilevazione, valutazione e presentazione in bilancio il management deve utilizzare le proprie competenze e il proprio giudizio per sviluppare e applicare un principio contabile in grado di fornire un'informativa di bilancio rilevante e attendibile (IAS 8 par. 10). La direzione aziendale può considerare (par. 12):

1. disposizioni, recentemente emanate da altri Organismi preposti alla statuizione dei principi contabili che utilizzano, per lo sviluppo dei principi medesimi, un Framework concettualmente simile a quello degli IFRS (es. l'AAOFI);
2. altra letteratura contabile e prassi consolidate nel settore (es.: libri di testo, manuali, articoli, papers, ecc.) non in conflitto con i principi IFRS.

- f. prospetto delle fonti e degli utilizzi di fondi nella Zakah e nei fondi di carità (nel caso in cui la banca si assuma la responsabilità della raccolta e distribuzione della Zakah);
- g. prospetto di fonti e di utilizzi di fondi nel Qard fund;
- h. note al bilancio;
- i. ogni documento, rapporto e altre informazione utili per i lettori del bilancio.

Come si può notare dal contenuto, diversi documenti sono previsti tradizionalmente nelle regole di bilancio (es. IFRS, domestic gaap), altri sono specifici delle banche islamiche.

Di seguito è analizzato nel dettaglio il documento di stato patrimoniale che riflette gli elementi caratterizzanti le operazioni di finanza islamica.

4.2. LO STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale o documento sulla posizione finanziaria deve includere le attività della banca islamica, le passività, l'ammontare di capitale dei suoi «unrestricted investment holders» e il suo patrimonio netto. Le attività non devono essere compensate con le passività e viceversa a meno che vi sia un diritto religioso o legale che lo preveda e che sia presente un'aspettativa attuale di eliminazione.

Le attività e le passività devono essere raggruppate in coerenza con la loro natura e i raggruppamenti devono essere esposti con riferimento al grado di liquidità degli stessi (e non in base alla classificazione attività correnti e non correnti tipica di altre tipologie di imprese).

Di seguito viene riportato uno stato patrimoniale schematizzato tipico di una banca islamica (Figura 3).

L'attivo e il passivo del bilancio di una banca islamica sono sensibilmente differenti da quelli di una banca tradizionale. Nell'attivo si trovano oltre al capitale circolante, le partecipazioni della banca nelle imprese che comportano una condivisione degli utili e delle perdite sempre in conformità con i principi della *sharia* (contratti *mudarabah*, *musharaka*, *murabaha*). Non è facile ottenere statistiche globali sull'entità delle diverse forme di impiego delle banche islamiche ma si stima che il *murabaha*, il *musharak* e il *mudarabah* rappresentino rispettivamente il 70%, il 20% e il 10% degli impieghi. Si tratta quindi essenzialmente di finanziamenti alla clientela a breve termine, di carattere commerciale e a rischio limitato. Nel passivo del bilancio si ritrovano differenti categorie di depositi e cioè: a) depositi effettuati dai clienti ai fini di investimento (depositi *mudarabah* e *wakala*) che non sono garantiti, ma hanno come contro-

Figura 3 - LO STATO PATRIMONIALE DI UNA BANCA ISLAMICA

ATTIVO		PASSIVO
Trade financing		Depositi in conto corrente non remunerati
Salam	Murabahah	
Ljarah e Istisna'		Investment accounts
Mudarabah (profit/loss sharing investment)		
Musharakah		Special investments accounts (Profit Sharing Investment Accounts)
Altre attività		Altri debiti
		Capitale e riserve

Fonte: Adattato da Iqbal, Mirakhor (2007) e Dell'Atti, Miglietta (2009)

partita la condivisione dei profitti e delle perdite; b) depositi garantiti ma senza interesse. Questi ultimi si distinguono secondo le seguenti denominazioni:

- conti correnti non remunerati (*wadiyah, jariya*) rappresentanti circa il 10% del passivo;
- conti di risparmio (*wadiyah al idhdkikhar*). Utilizzano il sistema associativo le cui modalità peraltro variano a seconda della banca. L'ammontare della distribuzione degli utili è decisa dalla banca in funzione dei risultati dell'anno, ma le perdite subite dalla banca non possono essere imputate su questi conti. La quota del passivo riguardante questi conti è peraltro molto bassa (1%);
- conti di investimento (*madiyah al-istithmar*), conti tipicamente islamici, per i quali vale integralmente il principio della ripartizione dei risultati, profitti e perdite (rappresentano circa il 70% delle risorse totali della banca). Si distinguono anche conti relativi ai depositi di investimento legati a uno specifico investimento da quelli liberi. In quest'ultimo caso i capitali raccolti alimentano un fondo comune che la Banca impiegherà al meglio. Alcuni sono a breve termine e rinnovabili altri a medio, lungo termine.

5. L'ATTIVO E IL PASSIVO DEL BILANCIO DELLA BANCA ISLAMICA IN BASE AI PRINCIPI CONTABILI DELL'AAOIFI

Di seguito sono analizzate nello specifico dapprima le attività che compaiono nel bilancio della banca islamica da un punto sia di struttura dell'operazione sia di contabilizzazione della stessa e poi alcune voci del passivo.


5.1. «SALAM»

Come già indicato nel paragrafo 3 il *salam* consiste in una tipologia di compravendita a pagamento immediato con consegna differita dei prodotti utilizzati dalle banche per sopperire ai fabbisogni di capitale circolante delle piccole imprese, tramite l'acquisto dei loro prodotti prima della fabbricazione stessa. In genere è applicabile solo per i beni fungibili e deve seguire alcune regole base:

- il prezzo deve essere interamente pagato al momento del contratto;
- non può riguardare merci la cui qualità e quantità non sia determinabile a priori;
- devono essere specificate la data e il luogo di consegna.

Nella Figura 4 è presentato lo schema di una operazione di *salam*.

Figura 4 - SCHEMA DI UNA OPERAZIONE DI «SALAM»



I movimenti monetari sono indicati dai tratti continui

1. Il cliente vende merci alla banca con consegna successiva ma incassa il prezzo subito.
2. Il cliente consegna alla scadenza prevista.
3. La banca vende la merce sul mercato, la differenza di prezzo costituisce il suo margine (positivo o negativo).
4. La banca consegna la merce alla sua controparte del mercato.

Fonte: Rielaborazione da Gueranger (2009)

Concretamente, il contratto di *salam* riguarda l'accordo tra la banca il suo cliente per la seguente transazione:

- a seguito della richiesta da parte del cliente di ottenere un finanziamento di breve termine, la banca ordina all'impresa cliente una determinata quantità di prodotti, il cui valore corrisponde alla sua necessità di finanziamento, contro una fattura proforma dettagliata, in cui viene precisata la natura e la quantità di merce, la data e le modalità di consegna (o eventualmente le modalità di vendita della merce sul mercato da parte dell'impresa per conto della banca);
- se l'impresa agisce per conto della banca, può ricevere in cambio una remunerazione calcolata secondo modalità diverse (ex ante: integrazione dell'ammontare anticipato; ex post: parte del margine realizzato nella vendita);
- il guadagno (o perdita) della banca è rappresentato dalla differenza tra il prezzo di acquisto dal cliente del bene e il prezzo realizzato nella vendita sul mercato.

Per coprire il rischio di diminuzione di prezzo, la banca può ricorrere al *salam parallelo* cioè a una vendita immediata a terzi del bene acquistato. La procedura è la seguente: 1) il cliente X vende il bene con consegna differita alla banca e riceve immediatamente il prezzo P1; 2) la banca vende un bene identico a un cliente Y, sempre a consegna differita e riceve immediatamente il prezzo P2; 3) alla scadenza il cliente X consegna alla banca che a sua volta effettua la consegna al cliente Y poiché le due merci sono identiche; 4) P2-P1 costituisce il profitto eventuale della banca. Se P1=P2 la copertura del rischio risulta perfetta.

Alle operazioni di finanziamento tramite *salam* e transazioni parallele al *salam* si applica lo standard n. 7¹². Si ha una operazione di finanziamento *salam* quando il capitale del *salam* viene pagato (sia tramite denaro che in natura) al *al-muslim ilehi* (cliente) o quando tale somma è a sua disposizione (par. 2). Le transazioni parallele al *salam* sono invece rilevate (par. 3) quando la banca islamica riceve il capitale del *salam* (in denaro o in natura). Tre sono i momenti rilevanti ai fini della contabilizzazione.

1. Il momento della firma del contratto dove l'ammontare del capitale viene contabilizzato in base alla somma di denaro pagata (par. 4) men-

¹² Per *salam* secondo lo standard n. 7 si intende il contratto di acquisto di un bene con consegna differita in cui l'impresa è il fornitore e la banca l'acquirente. In generale la banca accompagna il *salam* con un contratto parallelo dove si presenta come venditore.

tre il capitale fornito in natura deve essere rilevato al fair value (ovvero il valore concordato tra il cliente e la banca islamica) del bene o servizio che viene fornito (par. 5).

2. Il momento del ricevimento delle merci in cui le merci sono rilevate al costo storico (pari all'ammontare anticipato dalla banca).
3. Il momento della redazione del bilancio:
 - il capitale viene valutato come al momento iniziale del contratto (somma di denaro pagata e al fair value); tuttavia poiché è possibile che alla banca non pervenga al termine del contratto la stessa somma anticipata o che il valore del bene diminuisca, la banca islamica deve prevedere un fondo rischi per l'ammontare della perdita presunta (par. 6);
 - l'operazione di finanziamento deve essere presentata nel bilancio della banca islamica sotto la voce *salam financing* (par. 7), mentre le operazioni di *salam* parallelo devono essere iscritte alla voce *parallel salam* (par. 8);
 - le attività costituite dalle merci ricevute dalla banca islamica (in attesa di vendita) vengono iscritte al minore tra il costo storico e il valore attuale di realizzo. Nel caso in cui il valore attuale di realizzo sia inferiore al costo storico in conto economico deve essere imputata la svalutazione per l'importo della differenza.

La rilevazione del «profitto» per la banca interviene nell'esercizio in cui sono vendute dalla banca le merci oggetto del *salam*.

5.2. «MURABAHA»


Murabahah (vendita a termine): è un contratto di vendita a costo maggiorato (*cost-plus financing*), normalmente utilizzato per l'acquisto di merci e materie prime tramite finanziamento a breve termine. Con questo tipo di contratto la banca acquista un prodotto da un terzo, per conto di un imprenditore che non ha un capitale sufficiente per potere acquistare il bene, e poi lo rivende allo stesso a un prezzo maggiorato (costo del bene più profitto) stabilito al momento della stipula del contratto e pagabile a termine (Figura 5).

Solitamente viene utilizzata come garanzia la proprietà del bene oggetto del contratto.

Commodity Murabahah è un contratto stipulato con le banche con l'impegno di pagare a scadenza il valore del bene e i profitti correlati al bene.

Vi sono anche altre varianti di tale tipo di contratto; le principali sono:

Figura 5 - SCHEMA DI CONTRATTO DI «MURABAHAH»



Fonte: Hamaui, Mauri (2007)

- il *Bay Al-Muajjil* che prevede la vendita a pronti con pagamento differito, che può essere effettuato a rate oppure in un'unica soluzione. Il prezzo del bene è stabilito ex-ante e non si possono applicare interessi sul pagamento differito;
- il *Bay Al-Salaam* che consiste in un acquisto con consegna differita. È un contratto in cui l'acquirente paga al venditore un prezzo per ottenere la consegna di un determinato bene in una data prestabilita. Rappresenta un tipo di contratto simile al forward (che però è considerato *haram*, in quanto presenta elementi di incertezza (*gharar*) e speculazione (*maysir*)) con la differenza che il prezzo viene pagato prima della consegna del prodotto. Questa caratteristica agevola sia il venditore che l'acquirente: il primo ha così a sua disposizione il denaro necessario per la produzione, il secondo elimina qualsiasi forma di incertezza legata al prezzo;
- il *Tawarruq*, contratto in cui il cliente effettua una transazione *murabahah* con la banca seguita immediatamente dalla richiesta di vendere il bene a pronti. In tal modo il cliente ottiene un finanziamento immediato che gli permetterà di ripagare la banca ratealmente.

Il *murabahah* è regolato contabilmente dallo Standard n. 2 che deve essere applicato sia nel caso in cui la banca islamica acquisti il bene con i propri fondi, sia che utilizzi un fondo comune che comprenda anche fondi della banca islamica, sia che adoperi fondi derivanti da depositi per specifici investimenti.

Al momento dell'acquisizione, i beni vengono misurati al valore storico (par. 2) e lo stesso criterio viene anche utilizzato per le misurazioni successi-

ve all'acquisizione (par. 3). Nel caso in cui il valore del bene diventi inferiore al costo poiché danneggiato, distrutto o incorra in altre sfavorevoli circostanze, la diminuzione di valore deve essere rilevata alla fine di ogni esercizio quando il cliente è obbligato ad adempiere alla promessa di acquisto (par. 3). Nell'eventualità in cui invece non sia obbligato ad adempiere alla promessa di acquisto, se vi è indicazione di un possibile mancato recupero dei costi, tale attività deve essere iscritta al valore netto di realizzo.

Per ciò che concerne gli utili, essi vengono contabilizzati nel periodo in cui si è verificata la stipulazione del contratto se la vendita è per contanti o a credito non eccedente l'esercizio contabile. Gli utili relativi a *murabah* il cui credito ecceda l'esercizio contabile, devono essere contabilizzati secondo uno dei seguenti metodi:

- assegnazione proporzionale degli utili su tutto il periodo di credito (metodo preferito);
- quando i pagamenti vengono ricevuti. Tale metodo può però essere utilizzato solo con l'approvazione da parte del Sharia Supervisory Board della banca (par. 8).

In entrambi i casi costi e i ricavi relativi alle merci vendute devono essere rilevati al momento della conclusione del contratto di vendita (par. 8).

5.3. «IJARAH»


Ijarah (leasing operativo) si identifica con un contratto di vendita di usufrutto per un periodo definito in cambio di una remunerazione prestabilita. Grazie a questo contratto il bene resta di proprietà dell'istituto finanziatore, mentre il diritto di utilizzo del bene spetta, per un periodo limitato, al cliente, il quale deve pagarne l'affitto, ma non gli interessi. Terminato il contratto, il diritto di utilizzo ritorna in mano al finanziatore (Figura 6).

Una variante molto utilizzata è il contratto *Ijara muntahia bittamleek* (o *ijarah wa iqtina*) (leasing finanziario) grazie al quale il cliente può riscattare il bene al termine del leasing e quindi diventarne proprietario.

Il Financial Accounting standard n. 8 fornisce le regole contabili relative allo *ijarah*, in cui la banca islamica è locatore e il cliente locatario e fornisce anche una classificazione dei diversi tipi di *ijarah*:

- *Ijarah operativo*: leasing operativo che non prevede che la proprietà dell'attività in leasing passi al locatario alla fine del contratto;
- *Ijarah muntahia bittamleek*: leasing in cui alla fine del contratto la proprietà dell'attività passa al locatario. Tale passaggio può essere effettuato

Figura 6 - IL CONTRATTO DI «IJARAH»



Fonte: Rielaborazione da Kettel (2010)

tramite donazione, trasferimento tramite vendita alla fine del contratto, trasferimento tramite vendita prima della fine del contratto o trasferimento graduale della proprietà del bene in leasing.

Nell'*Ijarah* operativo la contabilizzazione viene effettuata seguendo precise norme da parte sia del locatore sia del locatario.

Locatore

Le attività acquisite per i contratti di *Ijarah*, devono essere rilevate dal locatore al loro costo storico riferibile al fair value alla data dell'acquisizione, il quale comprende il prezzo pagato per l'acquisto e gli altri costi sostenuti per poter utilizzare tale attività (per esempio spese doganali, spese di consegna e spedizione). Nel caso in cui si presuma una permanente significativa riduzione nel valore residuo del bene concesso in leasing, tale riduzione deve essere stimata e contabilizzata come perdita nell'esercizio in cui essa si manifesta.

I beni in leasing devono essere, inoltre, ammortizzati secondo le metodologie utilizzate dal locatore per beni simili e devono essere iscritti in bilancio sotto la voce *investments in Ijarah assets*.

I ricavi provenienti dai beni detenuti per *Ijarah* devono essere attribuiti in modo proporzionale su tutta la durata del contratto di leasing. Essi vengono contabilizzati nel conto economico del locatore come ricavi da *Ijarah*.

Per quanto riguarda, invece, i costi diretti iniziali relativi al contratto di *Ijarah* sostenuti dal locatore occorre:

- se rilevanti: assegnarli su tutto il periodo di contratto in maniera coerente con i ricavi;
- se irrilevanti: iscriverli direttamente in conto economico come spesa dell'esercizio contabile in cui si stipula il contratto.

Lo stesso trattamento contabile viene fatto per le spese di riparazione del bene in leasing: nel caso in cui il locatario sostenga, con il consenso del locatore, delle spese di riparazione, tali spese vengono addebitate al locatore il quale le iscrive in bilancio nell'anno in cui vengono sostenute.

Locatario

Le rate relative al pagamento del leasing devono essere imputate lungo tutto l'arco di tempo previsto dal contratto e devono essere iscritte in conto economico, sotto la voce spese per *Ijarah*, in tutti gli esercizi in cui esse vengono pagate.

Per quanto riguarda, invece, i costi diretti iniziali relativi al contratto di *Ijarah* sostenuti dal locatario occorre:

- se rilevanti: assegnarli su tutto il periodo di contratto in maniera coerente con gli altri costi relativi al leasing;
- se irrilevanti: iscriverli direttamente in conto economico come spesa dell'esercizio contabile in cui si stipula in contratto di leasing.

Come detto precedentemente, è possibile che il contratto preveda che la proprietà del bene in leasing passi al locatario alla scadenza. In tale caso, diversi sono i metodi utilizzati per contabilizzare tale operazione (par. 2/3). Le diverse fattispecie sono descritte nei punti seguenti.

- *Ijarah muntahia bittamleek tramite donazione*. Il bene in leasing deve essere iscritto nel bilancio del locatario sotto la voce *attività in Ijarah muntahia bittamleek* e misurato al loro valore contabile.

Alla scadenza del contratto, la proprietà del bene in leasing passa al locatario se tutte le rate sono state pagate.

- *Ijarah muntahia bittamleek tramite vendita*. La proprietà del bene in leasing passa al locatario nel caso in cui tutte le rate siano state pagate e il locatario decida di acquistare tale bene.

Nell'eventualità in cui il locatario non sia obbligato ad acquistare la proprietà del bene e decida di non comprarlo, il locatore deve contabilizzare il bene nello

stato patrimoniale sotto la voce *assets acquired for Ijarah* e valutarlo al minore tra il fair value e il valore contabile netto. Se il fair value è minore del valore contabile netto la differenza tra i due deve essere contabilizzata dal locatore come una perdita nell'esercizio in cui si manifesta. Nel caso in cui il locatario sia obbligato ad acquistare la proprietà, ma non mantenga la sua promessa e il valore equivalente sia minore del valore contabile netto la differenza tra i due deve essere contabilizzata dal locatore come credito verso il locatario.

- *Ijarah muntahia bittamleek tramite vendita antecedente alla scadenza del contratto.* La proprietà del bene in leasing passa al locatario quando egli acquista tale bene in una data antecedente alla scadenza del contratto a un prezzo pari alle rimanenti rate da pagare. Il locatore può contabilizzare il possibile guadagno (o perdita) risultante dalla differenza tra il prezzo di vendita e il valore contabile netto.
- *Ijarah muntahia bittamleek tramite vendita graduale.* Tale tipologia di contratto prevede che alla fine di ogni esercizio contabile la porzione del bene dato in leasing che diventa di proprietà del locatario venga rimossa dalla voce attività in leasing e passi a far parte delle attività del locatario. Al momento del pagamento dell'ultima rata, il conto leasing viene chiuso e il bene diventa completamente di proprietà del locatario.

5.4. «ISTISNA»

Istisna (produzione su commessa per conto terzi) è un contratto utilizzato per la costruzione e la produzione di beni, solitamente di grandi dimensioni, grandi opere e infrastrutture in cui il produttore si accorda con il cliente per costruire o produrre un bene a un determinato prezzo entro una certa data. I pagamenti possono essere flessibili (per esempio in base allo stato di avanzamento dei lavori o a fine lavori) e possono essere effettuati sotto forma di canoni (Figura 7). Questa forma di finanziamento è molto utilizzata per la costruzione di grandi opere e infrastrutture.


Il contratto di *Istisna* costituisce un'eccezione importante al principio islamico dell'esistenza del bene oggetto del contratto e può essere concluso solo per beni da costruire e non per prodotti che non richiedono alcuna elaborazione precisa (come per esempio i raccolti agricoli).

In concreto un primo contratto è concluso tra il compratore finale (cliente) e la Banca: la banca si impegna a consegnare a una certa data un bene la cui natura, il prezzo e le modalità di pagamento sono fissati in maniera chiara e precisa (Figura 7).

In un secondo contratto un'impresa si impegna, su richiesta della banca a fabbricare il bene stabilito secondo modalità fissate nel documento in modo che la data di consegna sia coerente con quella prevista nel primo contratto.

Non esiste nessun legame giuridico tra l'acquirente finale e il fabbricante: la banca è responsabile verso il fabbricante da una parte e verso l'acquirente finale dall'altra dell'azione di ognuno. Come nel caso del *salam*, il bene serve da garanzia alla banca per la somma che essa versa alla controparte, ma differentemente dal *salam* in cui il bene può essere sostituito da un bene similare, nel caso dell'*Istisna*, al bene oggetto del contratto non può essere sostituito altro bene dello stesso valore se non nel caso questo sia stato elaborato secondo le specifiche imposte dalla controparte.

Figura 7 - IL CONTRATTO DI «ISTISNA»



Fonte: Rielaborazione da Kettel (2010)

Il trattamento contabile dell'operazione *Istisna* and *Parallel Istisna* da parte della banca islamica nella posizione di «venditore» verso il cliente è regolato dallo Standard n. 10 ai paragrafi 2-10 nel modo seguente:

- i costi dell'*Istisna* rappresentati da costi diretti (in particolare costi di produzione ad avanzamento lavori) e costi indiretti (relativi strettamente al contratto) devono essere iscritti in un conto *Istisna work in progress* e riportati tra le attività dello stato patrimoniale della banca;
- i ricavi e profitti dell'*Istisna* alla fine di ciascun esercizio vengono contabilizzati in base ai seguenti criteri alternativi:
 - a. percentuale di completamento lavori (o stato di avanzamento);
 - b. contratto completato.

Nel caso a) si imputa come ricavo dell'esercizio una parte del ricavo totale (rappresentato dal prezzo totale concordato tra la banca e il cliente finale) commisurato allo stato di avanzamento lavori. La porzione del margine di profitto dell'*Istisna* viene rilevata nel conto lavori in corso.

Nel caso b) si imputa come ricavo dell'esercizio l'ammontare dei costi sostenuti rilevando il margine totale dell'operazione solo nell'esercizio in cui vi è la consegna. Questa metodologia può essere utilizzata solo nei casi in cui non sia possibile stimare correttamente lo stato di avanzamento lavori.

Il trattamento contabile dell'operazione della banca islamica in posizione di «committente» è regolato nei paragrafi dal 29 al 36. L'ammontare delle fatture ricevute sui lavori effettuati deve essere rilevata tra i costi e presentata in bilancio tra le attività. I corrispondenti debiti per gli ammontari non ancora onorati devono essere iscritti nel passivo in un conto denominato *Istisna accounts payable to al-sani* (par. 29).

Nelle note al bilancio devono essere fornite tra l'altro le seguenti informazioni:

- a. ricavi e profitti dei contratti *Istisna* rilevati nell'esercizio (par. 37);
- b. metodi di valutazione dei contratti utilizzati nell'esercizio.

5.5. «MUDARABAH »

Il *mudarabah* è un contratto partecipativo di grande importanza nella realtà finanziaria della banca islamica. Si tratta di un accordo stipulato tra due soggetti: l'investitore/finanziatore (*rabb al-mal*), che fornisce l'intero capitale e non ha poteri manageriali, e l'imprenditore (*mudharib*) che sfrutta le proprie capacità imprenditoriali e il capitale dell'investitore per svolgere la propria attività. I profitti generati dal progetto vengono condivisi secondo una prestabilita percentuale (PSR - *Profit-Sharing Ratio*) e non secondo una somma fissa prestabilita, mentre le perdite sono interamente sostenute dal fornitore di capitale. Questo contratto, per la sua peculiarità, rientra sia tra le forme di raccolta sia tra quelle di impiego della banca.

In un deposito *mudarabah* l'investitore è il cliente che deposita il proprio denaro, mentre l'istituto finanziario svolge il ruolo dell'imprenditore.


In base all'utilizzo delle somme depositate si individuano due forme di deposito:

- conti di deposito *mudarabah muthalaqah* o *unrestricted mudarabah*, in cui il denaro depositato viene utilizzato per finanziare indistintamente gli impieghi bancari;

- conti di investimento *mudabarah muqayyadah* o *restricted mudarabah*, in cui il denaro depositato viene utilizzato per finanziare specifici progetti.

In questo tipo di depositi possiamo riscontrare similitudini con la banca tradizionale: infatti la gestione dei conti partecipativi è simile alla gestione dei fondi comuni di investimento, anche se non c'è una netta distinzione tra le somme depositate dai clienti e le risorse della banca; inoltre il ruolo dei depositanti ricorda il ruolo dei soci di capitale, benché non abbiano poteri di gestione e controllo (Figura 8).

Figura 8 - SCHEMA DI FUNZIONAMENTO DEL «MUDARABAH» NELLA STRUTTURA DEL PASSIVO DI UNA BANCA ISLAMICA



Fonte: Adattamento da Kettel (2010)


Non è necessaria alcuna riserva per coprire tali depositi.

Nell'impiego di fondi mudaraba della banca, l'investitore è la banca (*rabb-ul-mal*) mentre il cliente è l'imprenditore (*mudarib*).

Il contratto *mudarabah* ricorda anche molto da vicino la *limited partnership* nella quale gli investitori sono diversi dai manager e in cui una parte contribuisce con il capitale, mentre l'altra ha compiti di gestione (Figura 9).

Il *mudarabah* è regolato contabilmente dallo standard n. 3 che prende in considerazione in particolare il *mudarabah* «financing» cioè il contratto che si ritrova nell'attivo nel bilancio della banca la quale finanzia il cliente. L'ammontare del capitale da contabilizzare è misurato dalla somma pagata o messa

Figura 9 - IL CONTRATTO DI MUDARABAH NELLA STRUTTURA DELL'ATTIVO DI UNA BANCA ISLAMICA



Fonte: Hamau, Mauri (2007)

a disposizione del cliente imprenditore (*mudarib*). Se il capitale è versato in natura la valutazione è fatta al fair value delle attività (valore concordato tra la banca islamica e il cliente) e se si riscontra una differenza tra il fair value e il valore contabile, tale differenza costituisce un profitto o una perdita per la banca stessa (par. 8). Le spese per le procedure contrattuali sostenute da una parte o dall'altra non sono in genere considerate come parte del capitale *mudarabah*.


Quanto all'ammontare del capitale a fine esercizio, lo standard al paragrafo 10 indica che se vi è un rimborso, il capitale deve essere ridotto; in caso di perdita totale del capitale senza colpa del cliente il *mudarabah* ha termine e la perdita è trattata come una perdita della banca islamica. In caso invece di non restituzione dell'ammontare alla scadenza il capitale *mudarabah* deve essere considerato come un credito nei confronti del cliente. Per ciò che concerne l'imputazione alla quota di utile di perdita della banca islamica nel caso in cui il *mudarabah* si estenda, per più esercizi, essa deve essere contabilizzata nell'esercizio in cui avviene la rilevazione (sia essa totale o parziale).

5.6 «MUSHARAKAH»

Musharakah: è un contratto molto simile al *mudarabah* con la peculiarità che sia la banca sia l'imprenditore finanziano e partecipano alla gestione del progetto fornendo entrambi il capitale. Le perdite non sono sostenute solamente da una delle parti, ma vengono condivise in proporzione alle quote di capitale conferite. Infine, le due parti condividono anche la proprietà degli asset acqui-

stati con l'investimento, a differenza di quanto accade nel *mudarabah*, dove i beni rimangono di proprietà della banca (Figura 10).

Figura 10 - SCHEMA DI FUNZIONAMENTO DEL «MUSHARAKAH»



Fonte: Hamoui, Mauri (2007)

Al *Musharakah* si applica lo standard n. 11 che riguarda tutte le operazioni in cui la banca islamica finanzia la sua quota di capitale con i propri fondi o con un fondo comune o con conti di investimenti specifici (*restricted investment accounts*).

La quota di proprietà della banca islamica deve essere contabilizzata nel momento in cui tale somma viene pagata o è messa a disposizione del cliente. Se il capitale versato è in natura (attività reali e intangibili), la valutazione è fatta al fair value del momento dell'accordo con il cliente. Nei successivi esercizi contabili la banca islamica iscriverà tale investimento al suo costo storico. I guadagni (o le perdite) che risultano in un singolo esercizio devono essere contabilizzati in tale periodo; anche nel caso di contratto che duri più di un esercizio contabile i guadagni o le perdite vengono contabilizzate nell'esercizio in cui si manifestano.

5.7. IL PASSIVO DEL STATO PATRIMONIALE DEL BILANCIO DELLA BANCA ISLAMICA

Il lato del passivo del bilancio di una banca islamica è semplicemente composto da due categorie di voci: i depositi raccolti sotto varie forme e il capitale sociale e le riserve. Non esiste la classe dei prestiti obbligazionari né di altre forme di prestiti.

Per quanto riguarda gli strumenti di raccolta, le banche islamiche offrono tre principali categorie di conti, diversi rispetto ai contratti di deposito offerti dalle banche convenzionali:

- depositi a vista in conto corrente non remunerati (*current accounts*):
 - *Amanah* (*trust deposit*);
 - *Qard hassan* (*good loan*), depositi a titolo gratuito;
 - *Wadiyah* (*safe deposit*);
- depositi partecipativi (*investment accounts*):
 - conti di deposito (*unrestricted investment accounts*);
 - conti di investimento (*restricted investment accounts*).
- depositi partecipativi speciali (Special investment Accounts o Profit sharing investment account).

Depositi a vista in c/c non remunerati riguardano tre tipi di conti di deposito (current account): l'*amanah* o *trust deposit*, in cui la banca agisce come fiduciario (*trustee*) e promette di restituire tutto il denaro depositato; il *qard hassan* o *good loan*, in cui la banca riceve denaro dai depositanti e restituisce solo il capitale (*principal*); il *wadiyah* o *safe deposit*, in cui la banca restituisce il denaro su richiesta esplicita del cliente.

In tutti e tre i casi la banca ottiene l'autorizzazione esplicita o implicita a investire il denaro depositato in attività *Sharia-compliant* e in tutti e tre i casi la banca non corrisponde alcuna forma di interesse né condivide i profitti con i depositanti, ma si riserva solamente la facoltà di distribuire doni (*hiba*) in denaro o in natura a sua discrezione, al fine di rendere questi depositi più appetibili e competitivi. Vengono utilizzati dalla clientela principalmente per la gestione dei pagamenti correnti.

Questo tipo di conti, a causa della loro natura, devono essere coperti da riserve per un valore equivalente al deposito (100%).

I *depositi partecipativi* o *investment accounts* riguardano depositi dei quali la banca non assicura il rimborso. I fondi raccolti in queste tipologie di conti vengono adoperati per l'impiego in attività rischiose gestite dalla banca la quale agisce da imprenditore (*rabb-ul-mal*) o da investitore sul mercato azionario. A seconda della libertà di investimento lasciata alla banca i conti di investimento possono essere suddivisi in:

- investment account vincolati (restricted);
- investment account liberi (unrestricted).

Nei primi la banca ha la massima libertà di investimento e al cliente vengono solo indicate le linee generali di impiego dei loro capitali, mentre nelle seconde la banca è vincolata dal depositante a investire solo in alcuni tipi di attività o a osservare modalità specifiche di investimento. In ogni caso la remunerazione al cliente deriva dai risultati conseguiti e di fatto egli diventa una sorta di socio in alcuni progetti.

Depositi partecipativi speciali (special investment accounts) sono depositi a termine non a capitale garantito. Generalmente prevedono una soglia minima di ingresso e permettono al cliente di prelevare solo periodicamente dando un congruo preavviso alla banca. Essi possono garantire una remunerazione nota ex post, tramite il *profit and loss sharing*, cioè la partecipazione condivisa agli utili e alle perdite dell'attività finanziaria. Tra gli speciali depositi partecipativi di grande importanza sono già stati citati il *mudarabah* e il *musharaka*.

Questi tre tipi di depositi vengono iscritti a bilancio tra le passività insieme alle riserve e al capitale sociale.

6. CONCLUSIONI

Il modello di finanza islamica mette in luce una differente tipologia di attività di intermediazione finanziaria delle banche. Al reddito derivante da interessi tipico dei sistemi finanziari occidentali si sostituiscono i proventi derivanti da attività di servizio compatibili con i precetti della *sharia* e soprattutto dal sistema profit and loss sharing (PLS) cioè partecipazione agli utili e alle perdite derivanti dagli investimenti dei propri clienti. Le operazioni delle istituzioni finanziarie risultano dunque più complesse e ciò ha reso necessario la preparazione di standard internazionali specifici da poter seguire per redigere i bilanci di tali istituzioni. Sull'esempio dei principi contabili internazionali IAS/IFRS per le banche convenzionali, anche gli standard emanati dall'AAOIFI forniscono le linee guida e i criteri che occorre utilizzare per poter rappresentare in bilancio in maniera corretta e veritiera, il patrimonio e il reddito maturato durante l'esercizio. Questo processo di standardizzazione richiede numerosi interventi da parte degli stati a maggioranza islamica, i quali devono recepire i principi emanati dalle istituzioni islamiche internazionali; ma anche nei paesi occidentali occorre iniziare un processo di avvicinamento alla finanza islamica per poterla integrare, nel miglior modo possibile.

BIBLIOGRAFIA

- AAOIFI - Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (2010), *Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions*, Bahrain.
- Alfano L., Fiordoni L. (2005) «Lo sviluppo della finanza Islamica e l'islamic banking», in *Studi e note di Economia*, n. 2, Banca Monte dei Paschi di Siena.
- Akhtar S. (2008), «Financial Globalization and the Islamic Financial Services Industry», IFSB (Islamic Financial Service Board), 13 may.

- Ahmed T.E. (2002), «Accounting Issues for Islamic Bank», in Archer S. and Karim A., *Islamic Finance, Innovation and Growth*, Euromoney books and AAOIFI, London.
- Al-Jahri, Mabit e Iqbal Munawar (2001), «Islamic Banking: answers to some frequent asked questions», *Islamic Development Bank-Islamic Research and Training Institute, Occasional Paper*, n. 4.
- Ayub M. (2007), *Understanding Islamic Finance*, Chichester, John Wiley & sons.
- Bakar M. (2002), «The Shari'ah Supervisory Board and Issue of Shari'ah Ruling and Their Harmonisation in Islamic Banking and Finance», in Archer S. and Karim A., *Islamic Finance, Innovation and Growth*, Euromoney books and AAOIFI, London.
- Caritas-Migrantes (2006), «Immigrazione Dossier Statistico», *XVI Rapporto sull'Immigrazione*, Roma.
- Colombo U. (2001), «Islamic Banking: un modo diverso di fare banca», in *Quaderni Valtellinesi*, n. 78, II Trimestre.
- Comar-Obeid, Nayla (1995), «Les contrats en droit musulman des affaires», *Économica*, p. 2.
- Dell'Atti A., Miglietta F. (2009), *Fondi sovrani arabi e finanza islamica*, Milano, Egea.
- DeLorenzo Y. (2002), «The religious foundations of Islamic Finance», in Archer S. and Karim A., *Islamic Finance, Innovation and Growth*, Euromoney books and AAOIFI, London.
- Dezzani F., Biancone P.P., Busso D. (2012), *IAS/IFRS*, Milano, Ipsoa.
- Dolce, R. (2008), «Finanza islamica. Elementi costitutivi e possibili implicazioni fiscali nell'ordinamento italiano», *Il Fisco*, 21, pp. 3831-53.
- El-Gamal M. (2006), *Islamic Finance. Law, Economics and Practice*, Cambridge.
- El-Hawary D., Grais W., Iqbal Z., (2007) «Diversity in the regulation of Islamic Financial institutions», in *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 46, n. 5, pp. 778-800.
- Forestieri G., Mottura P. (2002), *Il sistema finanziario*, Milano, Egea.
- Gimigliano G., Rotondo G. (a cura di) (2006), *La banca islamica e la disciplina bancaria europea - Trasparenza e modelli di governance*, Milano, Giuffrè.
- Gomel, Giorgio (2010), «Questioni di economia e finanza: Finanza islamica e sistemi finanziari convenzionali. Tendenze di mercato, profili di supervisione e implicazioni per le attività di banca centrale», *Banca d'Italia, Occasional Papers*, n.73.
- Gueranger F. (2009), *Finance Islamique*, Paris, Dunod.
- Hamaui R., Mauri M., (2008) «La banca islamica: prospettive di crescita e questioni aperte», *Contributi Bancaria*, 6, pp. 20-34.
- Hamaui R., Mauri M. (2009), *Economia e Finanza Islamica*, Bologna, Il Mulino.
- Haron Sudin e Wan Azmi, WanNeurofiza, *Islamic Finance and Banking System. Philosophies, principles and practices*, Kuala Lumpur, McGraw-Hill.
- Hassan, Kabir e Lewis, Mervyn (2007), *Handbook of Islamic Banking*, Northampton Massachusetts, Elgar.
- Hassoune A. (2002), «Islamic Banks profitability in an interest rate cycle», *Arab Review*, oct., vol. 4, n. 2.

- Imam P. and Kpodar K. (2010), «Islamic Banking: How Has it Diffused?», Working Paper IMF.
- Iqbal Z. e Mirakhor A. (2007), *An introduction to Islamic Finance, Theory and Practice*, Singapore, John Wiley & Sons.
- Iqbal M. e Molyneux P. (2005), *Thirty years of Islamic banking: History, performance, and prospects*, New York, Palgrave Macmillan.
- Iqbal, Munawar, Ahmad, Ausaf e Khan, Tariqullah (2008), «Challenges Facing Islamic Banking», *Islamic Development Bank- Islamic Research and Training Institute, Occasional Paper*, n. 1.
- Iqbal, Zamir (1997), «Islamic Financial Systems», *Finance & Development*; 34(2), pp. 42-45.
- Khan M.F., Porzio M. (2008), *Islamic Banking in European Union. A Challenge*, Edward Elgar, London.
- Kettel, Brian (2010), *Islamic Finance in a Nutshell*, Hoboken, N.J., Wiley.
- KPMG (2010), *Frontiers in Finance, supplement: Islamic finance: the new agenda*, http://www.kpmg.com/SG/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/FS_FrontiersInFinanceSupplement_201010.pdf.
- Lewis M., Algaoud L. (2001), *Islamic banking*, UK, Edward Elgar.
- Miglietta F. (2006), «I prodotti bancari per la clientela immigrata: analisi di contesto e prospettive», *WP 05/06*, Newfin.
- Mirakhor, Abbas e Zaidi, Iqbal (2007), *Handbook of Islamic Banking*, Cheltenham UK, Elgar.
- Orhan Astrom, Zahera (2011), «Enhancing the Structure of Islamic Banking by Lessening the Asymmetric Information Pertaining to Profit and Loss Sharing Instruments»; *8th International Conference on Islamic Economics and Finance*, dicembre 2011.
- Porzio C. (a cura di) (2009), *Banca e finanza islamica*, Roma, Bancaria Editrice.
- Raphaeli N. (2006), «Islamic Banking. A Fast-Growing Industry», *Inquiry and Analysis Series Economic Studies*, n. 297, 29 september.
- Siagh L. (2008), *L'Islam e il mondo degli affari*, Milano, Etas Libri.
- Sole J. (2007), «Introducing Islamic Banks into Conventional Banking Systems», working paper (FMI), 1 July.
- Tag El-Din, Seif, «Issues in accounting standards for islamic financial institutions», *Accounting Standards for Islamic Institutions*, pp. 10-40.
- Wilson R. (2002), «The evolution of the Islamic financial system», in Archer S. and Karim A., *Islamic Finance, Innovation and Growth*, Euromoney books and AAOIFI, London.
- Van Schaik D. (2001), «Islamic Banking», *Arab bank Review*, Vol. 3, n. 1.
- Van Greuning H., Iqbal Z. (2008), *Risk Analysis for Islamic Banks*, The World Bank, Washington, D.C.